



QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

REGOLAMENTO (UE) 2022/0396 - PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO

IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO



Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero **ciclo di vita degli imballaggi** per quanto riguarda la **sostenibilità ambientale** e l'**etichettatura**, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

Il regolamento si applica a **tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i **rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale.

Condizioni di riciclabilità

Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle seguenti prescrizioni:

- è **progettato** per essere riciclato;
- è oggetto di **raccolta differenziata** efficace ed efficiente;
- è smistato in **flussi di rifiuti definiti** senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
- può essere riciclato in modo che le **materie prime secondarie** risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie;
- può essere **riciclato su larga scala**.

Imballaggi in plastica

A decorrere dal **1° gennaio 2030** la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

- **30 %** per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);
- **10 %** per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **30 %** per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **35 %** per gli imballaggi diversi.

A decorrere dal **1° gennaio 2040** la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

- **50 %** per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **65 %** per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- **65 %** per gli imballaggi di plastica diversi.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento gli imballaggi compostabili, le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero **sono compostabili industrialmente** in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

Imballaggi compostabili

Entro la stessa data, gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

Imballaggi riutilizzabili

L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

- è stato **concepito, progettato** e **immesso sul mercato** con l'obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito;
- è stato **concepito e progettato** per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- può essere **svuotato** o **scaricato** senza subire danni che ne impedirebbero il riutilizzo;
- può essere **svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato** nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili;
- può essere **ricondizionato**, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato **mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato** e consentendo l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
- può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato **senza rischi per la salute e la sicurezza** dei responsabili di dette operazioni;
- quando è **smaltito** come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili.

Etichettatura, marcatura e informazione

Entro 42 mesi dall'entrata in vigore della norma, l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono.

Entro 48 mesi, l'imballaggio reca un'**etichetta** sulla sua riutilizzabilità e un **codice QR** o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

Riduzione degli imballaggi

L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto del materiale di cui è costituito. **Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari.**

La conformità alle prescrizioni di cui sopra è dimostrata nella documentazione tecnica, che contiene gli elementi seguenti:

- una **spiegazione delle specifiche tecniche**, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all'allegato IV;
- l'individuazione delle **prescrizioni di progettazione** che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;
- risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti utilizzati per valutare il volume o il **peso minimo necessario** dell'imballaggio.





Entro 18 mesi, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi.

Entro 24 mesi, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali.

Obiettivi di riutilizzo e ricarica

A decorrere dal **1° gennaio 2030** gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i **grandi elettrodomestici** provvedono affinché il **90 %** di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande fredde o calde** destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **20 %** di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** l'**80 %** di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **alimenti pronti da asporto**, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **10 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **40 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande alcoliche** sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **10 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **25 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Principali obblighi dei produttori

All'atto dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, i fabbricanti ne garantiscono la conformità a quanto segue:

- l'imballaggio è stato **progettato e fabbricato** conformemente alle pertinenti prescrizioni;
- l'imballaggio è **etichettato** conformemente alle pertinenti prescrizioni.

I fabbricanti **conservano la documentazione tecnica** e la **dichiarazione di conformità UE per 10 anni** dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

I fabbricanti **riportano** sull'imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati **il proprio nome, denominazione commerciale registrata** o marchio registrato, nonché **l'indirizzo postale** e, se disponibile, i mezzi di comunicazione elettronici presso cui possono essere contattati.



Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande alcoliche** sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **5 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **15 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro **bevande non alcoliche** sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030** il **10 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040** il **25 %** di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di **palette, casse di plastica**, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **30 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **90 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di **articoli non alimentari** messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **10 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **50 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di **involucri di palette e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti** posti su paletta durante il trasporto provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **10 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **30 %** di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di **scatole**, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

- a decorrere dal **1° gennaio 2030**, il **10 %** di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal **1° gennaio 2040**, il **25 %** di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

www.atlanteconsulting.it